

20 COSÌ AUMENTA IL PRELIEVO FISCALE SULLE AUTO AZIENDALI

■ Vorrei sapere quali sono gli effetti fiscali delle ultime novità sull'auto aziendale sul fronte delle deduzioni per l'azienda e del reddito per il dipendente.

F.M. - TERRACINA

Con il decreto legge 262/2006, collegato fiscale alla Finanziaria 2007, sono state profondamente modificate le norme che incidono sulla deduzione degli oneri relativi agli autoveicoli di imprenditori e professionisti; modifiche che hanno inciso anche sulla determinazione del reddito dei lavoratori dipendenti che fruiscono dell'auto aziendale in uso promiscuo. Vediamo di fare il punto della situazione per l'anno 2006 e per l'anno 2007.

La deduzione per l'azienda dal 2006. Le modifiche che sono intervenute hanno riguardato:

- le imprese con riferimento ai veicoli a deducibilità limitata;
- i professionisti;
- le imprese e i professionisti con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Le altre fattispecie che non hanno subito modificazioni sono quelle relative ai veicoli strumentali alle attività di impresa (autocarri) e quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio, taxi) che continuano a beneficiare di una deduzione integrale nonché quelli che gli agenti e i rappresentanti destinano alla loro attività che continuano a essere dedotti all'80% (per un valore massimo di 25.822,84 euro). Per la fattispecie a) la deduzione dei costi di acquisto e di tutte le altre spese (bollo, manutenzione, assicurazione eccetera) pari al 50% è stata del tutto eliminata (è sparito il primo periodo dell'articolo 164, comma 1, lettera b, Dpr 917/86, Tuir). Ciò significa che i soggetti che fruiscono per la loro attività di un veicolo che utilizzano in modo promiscuo (lavoro e privato) non possono più dedurre alcunché sia con riferimento ai costi di acquisto, leasing, noleggio, ammortamento, sia ai costi di utilizzo come pedaggi, bollo, manutenzione, carburante. Questa modifica decorre dal 1° gennaio 2006 e quindi interessa anche i mezzi acquistati negli anni precedenti.

Lavoratori autonomi. Nel caso dei soggetti che esercitano arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del costo d'acquisto dell'auto, limitatamente a un solo veicolo, sarà ammessa nella misura del 25% e non più del 50%.

Restano invariati i limiti massimi su cui poter applicare la percentuale di deducibilità:

- 18.075,99 euro per le autovetture di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m), del Dlgs 285/92
- 4.131,66 euro per i motocicli
- 2.065,83 euro per i ciclomotori.

Pertanto, un'auto che costi 40mila euro, potrà essere ammortizzata complessivamente dal professionista solo nella misura massima del 25% di 18.075,99 euro, ovvero 4.519 euro. Se l'attività è svolta in forma associata o da società semplici, i limiti sopra menzionati sono riferiti a ciascun socio o associato.

Veicoli concessi per uso promiscuo. Per i costi delle auto concesse, per la maggior parte dell'anno, al dipendente dell'azienda, ovvero per quelli relativi all'attribuzione allo stesso di un veicolo da utilizzare sia per esigenze lavorative che per quelle personali, viene eliminata la possibilità della deducibilità piena. Questa novità viene introdotta attraverso l'inserimento al comma 1, primo periodo dell'articolo 164 del Tuir della lettera b-bis, in base alla quale l'importo deducibile dal reddito d'impresa, per tale tipologia di veicoli, è pari a quello che costituisce reddito per il dipendente. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, Dpr 917/86, la possibilità di utilizzare un veicolo dell'azienda per la maggior parte dell'anno, anche ai fini personali, costituisce per il dipendente un compenso in natura, tassabile con un apposito criterio di valutazione "convenzionale".

La tassazione per il dipendente dal 2007. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Dpr 917/86 il fringe benefit (compenso in natura) da valorizzare nel caso di utilizzo promiscuo (per esigenze di lavoro e per esigenze personali) del mezzo aziendale passa dal 30% al 50% dell'importo che corrisponde ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri; importo che deve essere calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'AcI elabora entro il 30 novembre di ciascun anno, e la cui pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» avviene entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto di quanto già trattenuto al dipendente. A questo importo devono essere sottratti gli eventuali addebiti effettuati al lavoratore dipendente. Pertanto, in deroga a quanto previsto in materia di valorizzazione dei compensi in natura per questa specifica fattispecie si utilizza un criterio forfettario che prescinde dalla effettiva percorrenza dell'auto e dagli effettivi costi sostenuti. Si precisa, inoltre, che il valore del compenso deve comunque essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha a disposizione il mezzo aziendale rispetto ai 365 giorni dell'anno solare (pari al periodo d'imposta delle

persone fisiche).

Se al lavoratore è fornito gratuitamente anche un box-autorimessa, il valore del compenso in natura deve essere determinato separatamente. Quando non c'è uso promiscuo dell'auto si dovrà operare come segue: uso esclusivamente aziendale, non vi è compenso in natura; uso esclusivamente personale, il compenso in natura è determinato secondo le ordinarie regole (articolo 51, comma 3). L'assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit dovrà avvenire nel periodo di paga, e dunque in genere mensilmente per i dipendenti; per la determinazione del periodo di paga degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi si farà invece riferimento al sistema di pagamento previsto dalle delibere, dai contratti o dagli accordi.

L'acquisto in leasing. Con la conversione in legge del decreto 4 luglio 2006, n. 223, all'articolo 36 sono stati introdotti i commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis, articolo 36, interviene a

modificare l'articolo 102 (ammortamento dei beni materiali), comma 7, del Tuir, specificando, per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per i contratti stipulati a decorrere dal 12 agosto 2006 (comma 6-ter). L'articolo 164 del Tuir riguarda, in generale, i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'eser-

cizio di imprese, arti e professioni. Per la deduzione dei canoni di leasing, vige la condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale». I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei. I beni di cui alla lettera b), comma 1, sono le autovetture e gli autocaravan (lettere a, m, comma 1, articolo 54, Dlgs 285/92), i ciclomotori e motocicli, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1, del medesimo articolo 164 del Tuir, cioè un utilizzo come beni non esclusivamente strumentali nell'attività dell'impresa. Per tale particolare categoria di beni, viene ora previsto che «la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2», articolo 102, Tuir. L'articolo 36, comma 5, del Dl 223/2006, ha escluso, per i mezzi di trasporto sopra indicati, la possibilità dell'ammortamento anticipato nell'esercizio di entrata in funzione e nei due successivi.

PAGINE A CURA DI
Giovanni Bosco

IL PUNTO

LA MACCHINA D'EPOCA ENTRA NEL REDDITOMETRO

La Corte di cassazione, con la sentenza 1294 del 22 gennaio 2007, ha statuito che il possesso e il mantenimento di un bene di particolare pregio, quali le auto d'epoca, è chiaro indice di capacità contributiva. È quindi giustificato l'accertamento in via sintetica del reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 38, Dpr 29 settembre 1973, n. 600, operato prendendo a base anche tali beni. Il contribuente deduceva che la sua auto d'epoca doveva essere esclusa dall'accertamento sintetico del reddito, in quanto non posseduta per soddisfare esigenze di circolazione, e asserendo che lo stesso Secit (Servizio consultivo e ispettivo tributario) del ministero dell'Economia e delle Finanze, in un suo parere, avrebbe escluso le auto e moto di interesse storico e collezionistico, dall'applicazione del cosiddetto "redditometro", proprio perché non sarebbero idonee a soddisfare le esigenze della circolazione e, quindi, non idonee a far sorgere spese quotidiane relative alla loro utilizzazione.

La Corte di cassazione, però, pronunciandosi definitivamente sulla questione, ha respinto il ricorso del contribuente, affermando che: è notorio che le autovetture "storiche" o "d'epoca" formano oggetto di collezionismo, che esiste un mercato per tali tipi di veicoli, che la manutenzione di tali veicoli, ormai fuori produzione da tempo, comporti rilevanti costi, per tutte le necessità di manutenzione e sostituzione dei componenti soggetti a usura.

Proprio per questi motivi, tali beni mobili registrati devono essere giustamente posti a base e presi in considerazione ai fini della determinazione della capacità contributiva del contribuente.

L'auto al dipendente in uso promiscuo

Un esempio di calcolo del fringe benefit

- Modello autovettura: Alfa 147 1.6/16v
- Costo chilometrico: 0,4712 €
- Compenso annuo tabella Aci: 3.534,00 € (*)
- Addebito al dipendente: 100 € al mese
- Periodo di utilizzo auto 2007: 1° genn.-30 sett. (**)
- Reddito convenzionale annuo: 3.534,00 €

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Reddito rapportato al periodo | 3.534,00 x 273/365 = 2.643,24 € |
| Trattenuta in busta paga | 900 € (per 9 mesi) |
| Fringe benefit | 2.643,24 - 900 = 1.743,24 € |

(*) 3.534,00 € è pari al 50% (30% NEL 2006) di 0,4712€ x 15mila Km; (**) pari a 273 giorni - Nota bene: se il fringe benefit non supera i 258,23 € non concorre alla formazione della base imponibile